

PENSIONI

PERIODI UTILI ALLA PENSIONE

I periodi utili alla pensione sono quelli durante i quali sono stati versati i **contributi obbligatori** a cui si aggiungono altri tipi di contribuzione che possono essere a pagamento o gratuiti:

- a) Contributi figurativi
- b) Contributi da riscatto
- c) Contributi volontari

L'ordine dei contributi elencati corrisponde a delle priorità stabilite dalle norme di legge. Infatti, in caso di coesistenza, nella stessa settimana, di una contribuzione obbligatoria e una figurativa, si dà valore alla prima.

LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

Il sistema previdenziale Italiano è definito a "**ripartizione**", vale a dire che i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro consentono di finanziare il sistema e di erogare la pensione a chi è già pensionato (sistema retributivo). Con le riforme che sono state attuate nel corso degli anni, a questo sistema si è aggiunto il metodo a "**capitalizzazione**" proprio del sistema previdenziale contributivo, con il quale la pensione che viene percepita è strettamente connessa al numero ed al valore individuale dei contributi versati durante la vita lavorativa.

Nel normale rapporto di lavoro subordinato l'aliquota contributiva è fissata nella misura del 33%, per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore. La misura del contributo a carico del lavoratore può variare a seconda del settore produttivo, pubblico o privato, dove lavora, ma sempre pari a un terzo. La norma generale prevede che la quota che versa il datore di lavoro è pari al 23.81% della retribuzione pensionabile, mentre quella a carico del lavoratore è pari al 9.19% della retribuzione pensionabile.

Questo vuol dire che su ogni 1000 euro di retribuzione mensile si pagano, solo per la pensione, 333 euro, di cui 91.90 li paga il lavoratore.

La paga minima. Nel sistema "retributivo" il numero dei contributi da accreditare per la pensione è pari a quello delle settimane retribuite durante l'anno, a condizione che la retribuzione complessiva risulti pari a 9.722.44 euro annue (valore per il 2011).

In caso contrario il numero delle settimane che viene accreditato è proporzionalmente ridotto.

Ad esempio

Se una persona percepisce una retribuzione mensile di 620 euro, alla fine dell'anno si vedrà accreditare 43 settimane di contributi e non 52. Infatti: lo stipendio annuo è pari a 8.060 euro, importo che viene diviso per il minimale contributivo settimanale (sempre valore del 2011) che è pari 186.97 euro. In sostanza in questo caso il lavoratore avrà maturato solo 10 mesi anziché 12.

Lavoratori parasubordinati. Si tratta dei lavoratori che svolgono un'attività di collaborazione coordinata e continuativa i quali versano una contribuzione obbligatoria pari al 26% così suddivisa: 17.82% a carico del committente e 8.90% a carico del lavoratore, cui si deve aggiungere una maggiorazione dello 0.72% utile per finanziare la maternità e gli assegni familiari.

Anche nei rapporti di collaborazione occorre prestare attenzione al minimale contributivo che se inferiore a 324 euro il mese, comporta un accredito contributivo ridotto. Se, ad esempio, percepisce una retribuzione pari a 12.000 euro l'anno, su tale somma verserà il 26% e ai fini della pensione avrà maturato 10 mesi, anziché un anno intero.

Recupero dei vuoti assicurativi. Il lavoratore che si accorge, che in determinati periodi della sua vita lavorativa non sono stati versati i contributi non li perde automaticamente. La contribuzione obbligatoria, infatti, si prescrive nell'arco di 10 anni. Naturalmente dovrà documentare l'esistenza del rapporto di lavoro nei periodi scoperti, tanto più che eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore "ora per allora" non hanno alcun valore.

Passato questo periodo per recuperare un eventuale vuoto assicurativo non resta che utilizzare l'istituto del riscatto.

I CONTRIBUTI FIGURATIVI

Questa tipologia di contributi utili per la maturazione del diritto e della misura della pensione non costano al lavoratore in quanto l'onere è carico del fondo previdenziale al quale è obbligatoriamente iscritto.

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, per i periodi successivi al 31/12/2004, il valore da attribuire per ciascuna settimana ai periodi figurativamente riconosciuti per gli eventi verificatisi nel corso del rapporto di lavoro (la cassa integrazione, ad esempio,) è pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore.

Limite massimo. Dal 1° gennaio 1993 i contributi figurativi che possono essere considerati per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità non devono superare il limite massimo di 5 anni in tutta la vita assicurativa.

Questa limitazione è prevista, però, soltanto nei confronti dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 risultano scoperti di contributi e riguarda anche le pensioni di anzianità. Per le altre prestazioni pensionistiche l'accredito avviene senza limiti temporali.

Elenco dei contributi figurativi

- 1) Periodi di sospensione dell'attività dovuta a cassa integrazione
- 2) Periodi successivi al licenziamento dovuto alla dichiarazione di stato di crisi da parte di un'azienda, durante i quali il lavoratore percepisce l'indennità di mobilità
- 3) Periodi durante i quali il lavoratore licenziato ha diritto di percepire l'indennità di disoccupazione, che è pari a 8 mesi, elevati a 12 per i lavoratori con oltre 50 anni d'età
- 4) Servizio militare, compreso quello sostitutivo civile per obiezione di coscienza
- 5) Periodi di malattia e infortunio per un periodo massimo di 22 mesi (95 settimane), dell'intera vita assicurativa
- 6) Interruzione obbligatoria della gravidanza e puerperio, vale a dire due mesi prima e tre mesi dopo il parto, anche nel caso che la donna non sia occupata ed è in cerca di occupazione. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'accredito figurativo spetta solo per coloro che possono far valere il requisito di 5 anni d'anzianità contributiva
- 7) Periodi di interruzione facoltativa della maternità della durata di sei mesi, anche frazionati, entro l'ottavo anno di vita del bambino. Sono comprese anche le assenze dovute a malattia del bambino di età inferiore a tre anni
- 8) Periodi di assenza dal lavoro per donazione del sangue
- 9) Periodi di aspettativa per cariche politiche o sindacali
- 10) Per calamità naturali nella misura stabilita, di volta in volta, dalla legge

Maternità nel sistema contributivo. Oltre alla contribuzione figurativa come sopra rappresentata per le donne lavoratrici che si trovano nel sistema di pensione contributivo, sono previsti ulteriori accrediti figurativi:

- a) 170 giorni per le assenze dal lavoro dovute all'educazione di ogni figlio sino al sesto anno di età
- b) 25 giorni l'anno fino a un massimo di 24 mesi per l'intero arco della vita assicurativa se la lavoratrice si assenta per assistere i figli sopra i sei anni, oppure un genitore o il coniuge inabili
- c) In caso di maternità alla donna che lavora, dal 1° gennaio 1996, è riconosciuto rispetto all'età minima di accesso al pensionamento, di 4 mesi per ogni figlio, sino a un massimo di un anno. In alternativa a questo può scegliere l'applicazione di un coefficiente maggiorato di un anno (per uno o due figli) o di due anni (per tre o più figli) allo scopo di incrementare la pensione.

I CONTRIBUTI DA RISCATTO

Per coprire determinati periodi della vita lavorativa nei quali il lavoratore è scoperto da contribuzione, è possibile utilizzare l'istituto del riscatto che è sempre oneroso per il lavoratore richiedente.

Proprio per il fatto che il lavoratore deve pagare il riscatto (talvolta molto oneroso), è importante che la domanda di riscatto sia presentata il prima possibile in quanto uno dei criteri che sono utilizzati per determinare l'ammontare dell'onere da versare è la retribuzione percepita al momento della domanda.

Anzi, quando la legge lo consente, la domanda di riscatto va presentata anche prima di iniziare l'attività lavorativa, come nel caso del riscatto degli studi universitari.

Il contributo da riscatto può essere versato in un'unica soluzione, oppure in forma rateale che, sempre nell'ipotesi degli studi universitari, è consentita fino a un massimo di 10 anni senza interessi.

Le somme versate per il riscatto contribuiscono alla riduzione del reddito imponibile IRPEF, come se si trattassero dei contributi obbligatori il che comporta un risparmio sull'effettivo onere di riscatto.

Per quanto riguarda la convenienza o meno di utilizzare questo istituto non si possono fornire risposte precise, conviene sempre rivolgersi al Patronato INCA della CGIL prima di presentare la domanda.

Periodi riscattabili

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre)
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni)
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
- i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
- Diploma di accademia delle Belle Arti

(Sono esclusi i periodi di fuori corso)

- Periodi di lavoro prestati all'estero in paesi convenzionati
- L'attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996
- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (lavori discontinui, temporanei, stagionali successivi al 31/12/1996
- Periodi di formazione professionale, studio e ricerca
- Periodi di interruzione tra un lavoro e l'altro
- Periodi intercorrenti nel lavoro con contratto a part-time verticale o ciclico.
- Periodi assenza dal lavoro per maternità e assenza dal lavoro per malattia del bambino sino a 3 anni di età, quando la donna non sta lavorando
- Periodo di congedo per l'assistenza e la cura di disabili in misura non inferiore all'80% per i periodi successivi al 31/12/1993

- Periodi di lavoro svolto con contratto part time;
- Periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni

- Periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l'obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:

- a) dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata
- b) dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti
- c) dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti

Altri servizi o periodi riscattabili

- Servizi presso enti iscritti facoltativamente resi prima della data di iscrizione facoltativa
- Servizi prestati presso enti privati esercenti un pubblico servizio
- Servizi prestati presso enti di diritto pubblico ed istituti di credito di diritto pubblico
- Servizio prestato come assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore
- Servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'Inps
- Periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti
- Periodi di fruizione di borsa di studio
- Periodi di iscrizione ad albi professionali

I CONTRIBUTI VOLONTARI

L'istituto della prosecuzione volontaria consente ai dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro di continuare il versamento dei contributi con onere interamente a proprio carico. Questo vale, ad esempio, nei rapporti di lavoro a part-time, nel caso di interruzione del lavoro per aspettativa per motivi di famiglia, per i periodi di congedo per la formazione e così via.

Questi consentono di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica, e per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:

- **almeno 5 anni** di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati
- **almeno 3 anni** di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda
- **un anno** di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori subordinato
- **un anno** di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori a tempo parziale
- **un anno** di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori dipendenti su base stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e per cui non stati versati contributi obbligatori o figurativi

LE RICONGIUNZIONI

Il sistema previdenziale italiano è gestito da numerosi enti, casse e fondi, rivolti a specifiche categorie di lavoratori che può suddiviso in quattro settori:

- a) fondi privati iscritti all'INPS, nel quale, oltre che al regime generale (AGO) gestisce dei fondi speciali
- b) l'INPDAP per i dipendenti pubblici
- c) i lavoratori autonomi
- d) i liberi professionisti (categorie dotate di casse di previdenza)

Può avvenire che nell'arco della vita lavorativa un lavoratore versi i propri contributi obbligatori in casse o fondi diversi dal quale risulta iscritto.

In questo caso, ai fini del diritto e della misura della pensione può trasferire –**ricongiungere**– i contributi che risultano essere stati versati in enti previdenziali diversi.

Occorre precisare che la ricongiunzione opera ai fini di una pensione unica, questo significa che non si possono trasferire i contributi solo in modo parziale, bensì si trasferiscono l'insieme dei contributi versati in un determinato fondo.

I costi. Nel passato esistevano due tipologie di ricongiunzione: **onerosa e gratuita**. A partire dal mese di luglio del 2010, (per effetto della manovra del Governo Berlusconi) le norme che prevedevano la ricongiunzione gratuita sono state abolite, **per cui l'intero onere dell'operazione grava sul richiedente**.

Come nel caso dei contributi da riscatto, per evitare una lievitazione dei costi, è opportuno che la domanda di ricongiunzione sia presentata al più presto, se non proprio nel momento in cui, a causa di un trasferimento lavorativo, si venga obbligatoriamente iscritti ad un'altra cassa o fondo pensione pubblico.

Una possibile alternativa alla ricongiunzione che è sempre onerosa è rappresentata dalla cosiddetta "totalizzazione" dei contributi (Vedi più sotto).

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il lavoratore che ha contributi versati in diverse gestioni previdenziali, può avvalersi della totalizzazione dei contributi che può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti, ed è completamente gratuita.

La totalizzazione non può essere parziale: deve riguardare, infatti, tutti i periodi assicurativi per tutta la loro durata e che non siano tra loro coincidenti.

Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiederla totalizzazione se possiede determinati requisiti:

- almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età oppure
- 40 di contribuzione complessiva a prescindere dall'età

Con la riforma del Governo Monti il requisito di tre anni di contribuzione minima necessari per accedere alla totalizzazione dei contributi è stato abolito.

I periodi, che non devono coincidere, possono essere sommati, in quanto da solo, ciascuno di loro, non potrebbe dare diritto alla pensione.

Totalizzazione CE. I dipendenti pubblici, per accedere al pensionamento, possono anche cumulare i periodi assicurativi presenti presso gli Istituti previdenziali degli Stati appartenenti all'Unione Europea. Possono richiedere la totalizzazione CE:

- i lavoratori con iscrizione all'Inps o all'Inpdap in Italia e in un regime assicurativo all'estero speciale, di tipo generale o per pubblici dipendenti
- i lavoratori che hanno diverse posizioni assicurative, sia in Italia ed in altri Stati membri, sia nel regime speciale per pubblici dipendenti che nel regime di assicurazione generale

Differenze con la "ricongiunzione". La ricongiunzione è l'unificazione, presso un unico ente, dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in differenti settori di lavoro. Le differenze principali tra totalizzazione e ricongiunzione sono due:

- onerosità: la ricongiunzione è onerosa, mentre la totalizzazione è gratuita
- utilizzo dei contributi: la ricongiunzione permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad altra, quindi tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole della cassa presso la quale sono stati ricongiunti; con la totalizzazione, invece, i contributi restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto l'ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole della cassa e/o gestione.

PENSIONE D'ANZIANITA'

La pensione di anzianità è **stata abolita** dalla manovra economica del dicembre 2011, unitamente alle finestre d'uscita, salvo alcune eccezioni di cui si dirà più oltre.

A seguito di tale riforma, è possibile andare in pensione solo dopo aver maturato i requisiti anagrafici di "vecchiaia", cioè solo dopo aver raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Al posto della pensione di anzianità c'è ora la **pensione anticipata**: chi vuole andare in pensione prima dell'età di vecchiaia, può farlo, se ha maturato una determinata anzianità contributiva.

Anno 2012. Uomini 42 anni e un mese

Anno 2012. Donne 41 anni e un mese

Ma attenzione

I requisiti anzidetti sono destinati ad incrementarsi sulla base dell'aspettativa di vita. Questo significa che ogni 3 anni a partire dal 2013 e ogni 2 anni a partire dal 2019, i requisiti per andare in pensione si alzeranno di alcuni mesi.

Poiché il primo adeguamento alla speranza di vita è già stato determinato (Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2011), gli effettivi requisiti per accedere alla pensione d'anzianità (oggi chiamata pensione anticipata) saranno:

Anno 2013. Uomini: 42 anni e cinque mesi

Anno 2013. Donne: 41 anni e cinque mesi

Anno 2014. Uomini 43 anni e sei mesi

Anno 2014. Donne 42 anni e sei mesi

Nuovi requisiti per la pensione d'anzianità (anticipata)

	A		A		B	
Anni	Uomini privati e pubblici	e	Donne privati e pubblici		Ulteriore canale di accesso per gli assunti dal 1° gennaio 1996	
2012	42 anni e 1 mese		41 anni e 1 mese		63 anni	
2013	42 anni e 5 mesi		41 anni e 5 mesi		63 anni e 3 mesi	
2014	42 anni e 6 mesi		41 anni e 6 mesi		63 anni e 3 mesi	
2015	42 e anni e 6 mesi		41 anni e 6 mesi		63 anni e 3 mesi	
2016	42 anni e 10 mesi		41 anni e 10 mesi		63 anni e 7 mesi	
2017	42 anni e 10 mesi		41 anni e 10 mesi		63 anni e 7 mesi	
2018	42 anni e 10 mesi		41 anni e 10 mesi		63 anni e 7 mesi	
2019	43 anni e 2 mesi		42 anni e 2 mesi		63 anni e 11 mesi	
2020	43 anni e 2 mesi		42 anni e 2 mesi		63 anni e 11 mesi	
2021						
2022	43 anni e 5 mesi		42 anni e 5 mesi		64 anni e 2 mesi	
2023						
2024	43 anni e 8 mesi		42 anni e 8 mesi		64 anni e 5 mesi	
2025						
2026	43 anni e 11 mesi		42 anni e 11 mesi		64 anni e 8 mesi	
2027						
2028	44 anni e 2 mesi		43 anni e 2 mesi		64 anni e 11 mesi	
2029						
2030	44 anni e 4 mesi		43 anni e 4 mesi		65 anni e 1 mese	
2031						
2032	44 anni e 6 mesi		44 anni e 6 mesi		65 anni e 3 mesi	
2033						
2034	44 anni e 8 mesi		43 anni e 8 mesi		65 anni e 5 mesi	
2035						
2036	44 anni e 10 mesi		43 anni e 10 mesi		65 anni e 7 mesi	
2037						
2038	45 anni		44 anni		65 anni e 9 mesi	
2039						
2040	45 anni e 2 mesi		44 anni e 2 mesi		65 anni e 11 mesi	
2041						
2042	45 anni e 4 mesi		44 anni e 4 mesi		66 anni e 1 mese	
2043						
2044	45 anni e 6 mesi		44 anni e 6 mesi		66 anni e 3 mesi	
2045						
2046	45 anni e 8 mesi		44 anni e 8 mesi		66 anni e 5 mesi	
2047						
2048	45 anni e 10 mesi		44 anni e 10 mesi		66 anni e 9 mesi	
2049						
2050	46 anni		45 anni		66 anni e 9 mesi	

Nota.

Colonna A) Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica

Colonna B) Lavoratori neo assunti dal 1° gennaio 1996. Età anagrafica minima se in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni e un importo minimo della pensione pari a 2.8 volte l'assegno sociale

UOMINI SETTORE PRIVATO

Età inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA											
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
18	---	---	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
19	---	---	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023
20	---	---	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024
21	---	---	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025

22	---	---	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
23	---	---	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027
24	---	---	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25	2012*	2015	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	2012*	2015	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	2014	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
33	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
34	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
35	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

- Solo se dipendenti l'uscita è avvenuta nel 2010-2011

Età inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA									
	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	
18	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	
19	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	
20	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	
21	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	
22	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
23	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
24	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
25	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
26	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
27	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
30	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
31	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
33	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
34	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
35	2029	2031	2032							

UOMINI SETTORE PUBBLICO

Età inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA											
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
18	---	---	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
19	---	---	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023
20	---	---	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024
21	---	---	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025

22	---	---	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
23	---	---	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027
24	---	---	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
25	---	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	2012	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
33	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
34	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
35	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Età inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA									
	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	
18	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	
19	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	
20	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	
21	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	
22	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
23	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
24	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
25	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
26	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
27	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
30	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
31	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
33	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
34	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
35	2029	2031	2032							

DONNE SETTORE PRIVATO

Età inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA											
	1951	1952		1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
		1°sem	2°sem									
19	-	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20	-	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
21	-	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

22	-	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23	-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24	2012	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25	2012	2015	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2026	2027
26	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
33	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
34	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
35	2012	2015	2016	2018	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

DONNE SETTORE PRIVATO

Età inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA									
	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	
19	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	
20	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	
21	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	
22	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	
23	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2033	2034	2035	
24	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2034	2035	2036	
25	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
26	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
27	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
30	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
31	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
33	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
34	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
35	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	

DONNE SETTORE PUBBLICO

Età inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA										
	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
18	-	-	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
19	-	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
20	-	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
21	-	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

22	-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23	-	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026	2026	2027
26	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
33	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
34	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
35	2017	2015	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

DONNE SETTORE PUBBLICO

Età inizio Lavoro	ANNO DI NASCITA									
	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	
18	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
19	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	
20	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	
21	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	
22	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032	2033	2034	
23	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2033	2034	2035	
24	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2034	2035	2036	
25	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
26	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
27	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
28	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
30	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
31	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
32	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
33	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
34	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
35	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	

Penalizzazioni. Sulla quota di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione in percentuale pari all'1% per ogni di anticipo all'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni.

La percentuale di riduzione è elevata al 2% per ogni ulteriore anticipo rispetto a 2 anni.

- All'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni di età. Ad esempio: lavoratore che accede al trattamento anticipato all'età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, 1% + 1%
- Al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni di età. Ad esempio: lavoratore che accede al trattamento anticipato all'età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, 1%+1%+2%+2%

Nel caso in cui l'età per il pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

La riduzione si applica sulla quota del trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica alla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011
- inferiore a 18 anni di contributi a 31 dicembre 1995, la penalizzazione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Attenzione. La riduzione della pensione è permanente.

Decorrenza delle penalizzazioni. La riduzione della pensione non si applica per coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, a condizione che la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, il servizio militare, le assenze per infortunio e malattia e la cassa integrazione guadagni.

Ne consegue che eventuali periodi ricongiunti ovvero riscattati non possono essere presi in considerazione, in tal caso il soggetto in possesso dei requisiti potrà accedere alla pensione anticipata ma con le previste penalizzazioni.

PENSIONAMENTO CON LE PRECEDENTI REGOLE

Le **regole precedenti** alla riforma suddetta sono rimaste in vigore solo per chi aveva maturato i requisiti entro il **31 dicembre 2011**, comprese le finestre mobili. Oltre a questi, le precedenti regole si applicano ai lavoratori in mobilità per effetto di accordi sottoscritti entro il 4 dicembre 2011, nei limiti delle risorse prestabilite dalla manovra finanziaria.

Ad esempio: per comprendere meglio e prendiamo il caso di una donna, non importa se dipendente, che ha, con 20 anni di contributi, ha compiuto i 60 anni di età a settembre 2011.

In questo caso la nostra amica andrà in pensione di vecchiaia, rispettando la "finestra mobile" di un anno, ad ottobre del 2012, visto che ha maturato il requisito anagrafico e quello contributivo nel 2011.

Ipotizziamo anche che un lavoratore dipendente che, sommando età anagrafica e anni di versamenti, ha raggiunto "quota 96" a marzo scorso e che avrebbe maturato il diritto, con la complicità della "finestra mobile", a aprile 2012.

Anche questo lavoratore sfuggirà alla tagliola delle nuove regole, visto che ha raggiunto il requisito nel 2011

Può accedere alla pensione:

- Chi ha, al 31 /12/2011, 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica
- Chi ha già raggiunto età per pensione vecchiaia al 31-12-2011 (61 anni per le donne e 65 per gli uomini) con minimo 20 anni di anzianità
- Chi entro il 31/12/2011 raggiunge quota 96 con almeno 60 anni compiuti e almeno 36 di contributi oppure con almeno di 61 anni di età e 35 di contributi

Pensione anticipata con il sistema contributivo. La riforma ha confermato, inoltre, quella disposizione della Legge 243/2004 che consente, fino al 31 dicembre del 2015, alle donne che possono far valere 35 anni di contributi e 57 di età di andare ancora in pensione di anzianità, optando per il metodo contributivo.

Così, ad esempio, una donna nata a marzo del 1954 e che a giugno del 2011 poteva far valere 35 anni di contributi ha davanti a sé tre scelte per andare in pensione:

- se smette di lavorare e non versa più contributi, andrà in pensione di vecchiaia a 68 anni e 3 mesi
- se continua a lavorare senza interruzioni, raggiungerà, invece, il diritto alla pensione anticipata a luglio del 2018, con 42 anni di contributi
- optare per il sistema contributivo ed andare in pensione di anzianità con le vecchie norme a luglio del 2013.

Attenzione, però, a fare questa ultima scelta perché il metodo contributivo, riferito alla contribuzione accumulata nell'arco della intera vita lavorativa, è sicuramente meno vantaggioso del «retributivo», e comporta una perdita in termini di pensione stimabile in misura pari a circa il 20-30%.

Lavoratori in mobilità ordinaria. Anche lavoratori che sono in mobilità possono sperare di andare in pensione con i vecchi requisiti. Questa speranza è, però, condizionata dal fatto che gli accordi sindacali che hanno consentito la mobilità siano stati stipulati entro il 4 dicembre 2011 e che la maturazione dei requisiti anagrafici sia avvenuta durante il periodo in cui si beneficia dell'indennità di mobilità.

Lavoratori in mobilità lunga. Anche in questa ipotesi si potrà andare in pensione con la precedente normativa se gli accordi sindacali sono stati sottoscritti entro il 4 dicembre scorso

Chi è stato autorizzato ai versamenti volontari. Chi smesso il lavoro ha chiesto di versare volontariamente i contributi potrà invocare, per il diritto alla pensione, le vecchie regole se questa autorizzazione è stata chiesta (non importa se ci sia stato o meno alcun versamento) entro il 4 dicembre 2011.

Attenzione, però, ad un'importante postilla che riguarda i lavoratori in mobilità ordinaria o lunga, ed i proscrittori volontari! Il numero di coloro che potranno avvalersi delle norme precedenti non è, infatti, illimitato.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della nuova legge un apposito decreto del Ministro del lavoro, d'intesa con quello dell'Economia, indicherà, infatti, le modalità di individuazione ed il numero dei potenziali beneficiari della deroga, rispettando, però, un vincolo preciso: la spesa non potrà superare 240 milioni di euro per il 2013; 630 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016; 1.030 milioni per il 2017; 610 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Requisiti. I requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono parzialmente diversi a seconda del momento nel quale i lavoratori hanno cominciato a versare i contributi: prima o dopo il 1° gennaio 1995.

Lavoratori già in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Per i lavoratori che alla fine del 1995 erano in possesso di anzianità contributiva, la pensione di vecchiaia viene erogata se ricorrono le seguenti condizioni:

Età pensionabile

Dal 1° gennaio 2012:	uomini 66 anni donne 62 anni donne 66 anni	se dipendenti dei settori privati se dipendenti dei comparti pubblici
Dal 1° gennaio 2013:	uomini 66 anni e 3 mesi donne 62 anni e 3 mesi donne 66 anni e 3 mesi	se dipendenti dei settori privati se dipendenti dei comparti pubblici
Dal 1° gennaio 2014	uomini 66 anni e 3 mesi donne 63 anni e 9 mesi donne 66 anni e 3 mesi	se dipendenti dei settori privati se dipendenti dei comparti pubblici
Dal 1° gennaio 2016	uomini 66 anni e 7 mesi donne 65 anni e 7 mesi donne 66 anni e 7 mesi	se dipendenti dei settori privati se dipendenti dei comparti pubblici

Anni	Uomini	Donne Pubblico Impiego	Donne settori privati
2012	66 anni	66 anni	62 anni
2013	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi

2020	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2021			
2022	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2023			
2024	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2025			
2026	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2027			
2028	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2029			
2030	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese
2031			
2032	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi
2033			
2034	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2035			
2036	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi
2037			
2038	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi
2039			
2040	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi
2041			
2042	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese
2043			
2044	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi
2045			
2046	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi
2047			
2048	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi
2049			
2050	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi

Tali età diventeranno gradualmente, per tutti, **67 anni e 2 mesi** nel 2022, senza distinzioni di sesso o di ambito lavorativo, qualora questo limite non fosse raggiunto in modo naturale per effetto degli adeguamenti collegati alla speranza di vita (ogni 3 anni a partire dal 2013 e ogni 2 anni a partire dal 2019).

A partire dal 2023 il requisito per la pensione di vecchiaia si alzerà progressivamente per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, fino al raggiungimento di 69 anni e 9 mesi nel 2050, come indicato nella tabella.

Eccezione. Esclusivamente per le donne dei settori privati che compiono 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012 e possono far valere almeno 20 anni di contributi, conseguono il trattamento di vecchiaia, se più favorevole, con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. **Tale disposizione non si applica per le donne dipendenti pubbliche.**

Eccezioni per categorie particolari.

Lavoratori non vedenti, requisiti:

- Età di 55 anni se uomini e 50 anni se donne
- Cecità dalla nascita o da data anteriore l'inizio dell'assicurazione, oppure almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità

Rientrano nella categoria dei non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuali correzioni.

Per i lavoratori non vedenti che si trovino in condizioni diverse da quelle sopra indicate, rimangono fermi i requisiti di età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne.

Invalidi con menomazione pari o superiore all'80%, requisiti:

- 60 anni di età uomini

- 55 anni di età donne

Il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia. La pensione di vecchiaia si ottiene in presenza, oltre che dell'età, del requisito contributivo che è pari a **20 anni**.

Il vecchio requisito di **15 anni** di anzianità contributiva continua ad applicarsi per quanti, alla data del 31 dicembre 1995, lo avevano già maturato.

Nel calcolo dei 15 o 20 anni si considerano anche i contributi figurativi, da riscatto, volontari e ricongiunzione, anche se la domanda fosse stata presentata dopo la data predetta.

Requisito nel sistema contributivo. Il diritto alla pensione di vecchiaia, sempre in presenza di 20 anni di contribuzione, nel sistema contributivo si matura a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale erogato dall'INPS. Tale regola si applica per i lavoratori che hanno iniziato il versamento dei contributi a partire dal 1° gennaio 1996.

Lavoratori in possesso di anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996. I lavoratori che hanno iniziato il versamento contributivo a partire dalla data anzidetta o che, già in possesso di un'anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996, optino per il sistema contributivo conseguono la pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi (per il 2012 66 anni di età se uomini, 62 anni di età se donne dei settori privati, 66 anni se donne dei comparti pubblici), a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale INPS (443, 50 euro mensili per il 2012)
- 70 anni di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi)

Il requisito dei 70 anni di età prescinde dal requisito dell'importo minimo, ferma restando l'anzianità contributiva di 5 anni. Inoltre, il requisito dell'età sarà anch'esso legato all'incremento della speranza di vita.

Dal 2012: 66 anni di età con 20 anni di contributi	se uomini
70 anni di età con 5 di contributi	se uomini
62 anni di età con 20 anni di contributi	se donne dei settori privati
70 anni di età con 5 anni di contributi	se donne dei settori privati
66 anni di età con 20 di contributi	se donne dei comparti pubblici
70 anni di età con 5 anni di contributi	se donne dei comparti privati
Dal 2013: 66 anni e 3 mesi di età con 20 anni di contributi	se uomini
70 anni e 3 mesi di età con 5 anni di contributi	se uomini
62 anni e 3 mesi di età con 20 anni di contributi	se donne dei settori privati
70 anni e 3 mesi di età con 5 anni di contributi	se donne dei settori privati
66 anni e 3 mesi di età con 20 anni di contributi	se donne dei comparti pubblici
70 anni e 3 mesi di età con 5 anni di contributi	se donne dei comparti pubblici
2014	
2015 66 anni e 3 mesi di età con 20 anni di contributi	se uomini
70 anni e 3 mesi di età con 5 anni di contributi	se uomini
63 anni e 9 mesi di età con 20 anni di contributi	se donne dei settori privati
70 anni e 3 mesi di età con 5 anni di contributi	se donne dei settori privati
66 anni e 9 mesi di età con 20 di contributi	se donne dei comparti pubblici
70 anni di età con 5 anni di contributi	se donne dei comparti privati

Lavoratrici madri. A prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al verificarsi dell'evento di maternità, le donne che hanno iniziato il versamento dei contributi a partire dal 1° gennaio 1996, possono scegliere fra due tipologie alternative di agevolazioni:

- optare per un anticipo di età, rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, di 4 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 12 mesi. Quindi dopo il terzo figlio non è prevista alcuna agevolazione
- ottenere una pensione più alta con la maggiorazione del coefficiente moltiplicatore corrispondente all'età di accesso alla pensione di un anno, in caso di uno o due figli, o di due anni, in caso di tre o più figli. Nel primo caso l'aumento oscilla intorno al 3,5 %, nel secondo caso raddoppia

Altri accreditati figurativi. Sono riconosciute le assenze dal lavoro per:

- periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età, in ragione di 170 giorni per ciascun figlio
- assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché convivente, se portatori di handicap, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo di 24 mesi.

PENSIONAMENTO FLESSIBILE

La riforma delle pensioni approvata nel dicembre 2011 ha innalzato, per tutti i lavoratori, l'età richiesta per andare in pensione, portandola ad un minimo di 62 anni per tutti, incrementabili nel tempo, in base all'aumento della durata media della vita.

A tale innalzamento dell'età è stata affiancata una certa flessibilità, per quanto riguarda l'uscita dal mondo del lavoro.

Dall'età di 62 ai 70 anni, vige infatti il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo (che oggi arriva al massimo a 65 anni), calcolati all'età di uscita effettiva dal lavoro.

La fascia di flessibilità cambia in base alla categoria:

- dipendenti pubblici (uomini e donne): 66-70 anni
- dipendenti privati donne: 62-70 anni
- dipendenti privati uomini: 66-70 anni
- lavoratori autonomi: 66 anni e 6 mesi-70 anni
- lavoratrici autonome: 63 anni e 6 mesi-70 anni

Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. La legge ha stabilito che la tutela dell'art. 18 prevista dalla legge 300/1970, si applica fino al limite massimo di flessibilità ossia 70 anni, questo anche per evitare il licenziamento per raggiunti limiti di età, allorché il lavoratore ha compiuto l'età minima per il diritto alla pensione.

ASPETTATIVA DI VITA

L'ISTAT verifica la probabilità che un uomo e una donna hanno di vivere ancora dopo i 65 anni di età, se la probabilità cresce, anche l'età del pensionamento cresce, altrimenti i requisiti restano invariati.

Il collegamento tra l'età anagrafica e l'aspettativa di vita è stato introdotto dalla legge 102/2009, in cui si stabiliva che ha decorrere dal 1° gennaio 2015, ogni cinque anni, i requisiti anagrafici dovevano essere adeguati all'incremento della speranza di vita calcolato dall'ISTAT.

Con la legge 122/2010 l'adeguamento veniva ridotto a tre anni e la data del rimo adeguamento veniva anticipata al 2013.

Il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2011, ha pubblicato il primo adeguamento della speranza di vita con conseguente innalzamento dell'età anagrafica per la pensione a partire dal 2013.

La variazione media della speranza di vita è stata calcolata per il triennio 2007-2010 e così sarà fino 2016 e nel 2019.

A partire dal 2021 la media della speranza di vita sarà, invece, calcolato ogni due anni.

Occorre rilevare che il calcolo della media per il primo adeguamento, ha prodotto una variazione di speranza di vita di 5 mesi, ma la norma stabiliva che in sede di prima applicazione, la variazione massima di cui tenere conto non doveva superare i 3 mesi.

Nel 2016 è probabile che la speranza di vita si innalzi a 4 mesi.

Naturalmente per il futuro si applicherà integralmente lo scostamento che appurerà l'ISTAT e convalidato dall'Eurostat.

Anni	Uomini	Donne Pubblico Impiego	Donne settori privati
2012	66 anni	66 anni	62 anni
2013	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2021			

2022	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2023			
2024	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2025			
2026	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2027			
2028	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2029			
2030	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese
2031			
2032	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi
2033			
2034	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2035			
2036	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi
2037			
2038	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi
2039			
2040	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi
2041			
2042	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese
2043			
4044	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi
2045			
2046	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi
2047			
2048	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi
2049			
2050	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi

Nota.

Il requisito contributivo necessario è di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, un importo di pensione pari a 1,5 volte l'assegno sociale

LAVORI USURANTI

La norma principale di riferimento è Decreto Legislativo n.67 del 21.4.2011, che è entrato in vigore dal 26.5.2011.

La riforma ha sconvolto i programmi di pensionamento anche dei lavoratori addetti ai cosiddetti lavori usuranti.

La normativa previgente prevedeva che dal 2013 i lavoratori considerati usurati potessero accedere al pensionamento con un'età anagrafica ridotta di **3 anni ed una quota ridotta di 3 unità rispetto** al regime generale.

In forza delle modifiche apportate dalla manovra il beneficio che ai suddetti lavoratori verrà concesso sarà soltanto quello di poter accedere alla pensione **secondo il vecchio sistema delle quote** previste per il pensionamento di anzianità dalla normativa fino ad ora vigente, **senza altri anticipi**. Tali quote sono inoltre aumentate di due anni e di due unità per i lavoratori notturni ai sensi del d.lgs n. 67/2011 che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71, e di un anno e di una unità per quelli che svolgono tali attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Soggetti interessati. Il decreto Legislativo 67, come modificato dalla legge di riforma, elenca le attività considerate usuranti e, per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori della Funzione Pubblica, rientrano:

- le lavorazioni a turni e cioè i quali prestano la loro attività nel periodo notturno, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 72 giorni, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato a partire dal 1° luglio 2009
- I lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, nel periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo

Le condizioni. Per beneficiare del pensionamento anticipato è necessario che i lavoratori abbiano svolto l'attività per un periodo di tempo pari:

- Ad almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per le pensioni che decorrono entro il 31 dicembre 2017
- Ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni che decorrono dal 1° gennaio 2018.

Ai fini del computo dei periodi non si tiene conto dei periodi coperti da contribuzione figurativa.

Periodo transitorio. Nel periodo **2008-2011 (precedentemente 2008-2012)**, i lavoratori interessati conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza di una serie di requisiti:

- Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella tabella A di cui all'allegato 1 della legge 247/2007.
- Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore a due unità rispetto alla tabella B di cui all'allegato 1 della legge 247/2007.
- Per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai alla tabella B di cui all'allegato 1 della legge 247/2007
- Per gli anni 2011 e 2011, un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai alla tabella B di cui all'allegato 1 della legge 247/2007

Lavoratori che prestano attività a turni. La previgente normativa prevedeva una riduzione massima dell'età di 1 o 2 anni rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all'anno; tale previsione **resta valida solo per gli anni 2009-2011.**

Da 1° gennaio 2012, per questi lavoratori resta in vigore il regime delle quote previste dalla tabella B della legge 247/2007, incrementate di 2 anni e due unità per i lavoratori abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all'anno, e di un anno e una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all'anno. In buona sostanza, dal 2012 per ottenere la pensione di anzianità gli "usurati" dovranno aver tagliato quota "96", con un minimo di età anagrafica di 60 anni e dal 2013 la quota salirà a "97", con un minimo di età anagrafica di 61 anni.

Finestra mobile. Una volta raggiunti i nuovi requisiti, solo per questi lavoratori resta in vigore la finestra mobile. Il che significa, per l'effettivo pensionamento, attendere altri 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Tabella B Legge 247/207

	Colonna 1	
	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
Dall'1/7/2009 All' 1/12/2009	95	59
2010	95	59
2011	96	60

2012	96	60
Dal 2013	97	61

CALCOLO DELLA PENSIONE

Dal 1° gennaio 2012 le pensioni saranno calcolate solo con il **metodo contributivo**, vale a dire che per tutti gli anni di anzianità contributiva a decorrere dalla suddetta data, l'ammontare della pensione sarà calcolata sulla base dei contributi versati e non sulla media degli ultimi redditi dichiarati prima di mettersi a riposo.

Ma andiamo con ordine.

Le regole attuali prevedono tre sistemi differenti di calcolo della pensione, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla date del 31 dicembre 1995.

1° Sistema Retributivo. Si applica per coloro che, alla predetta data, avevano già maturato 18 anni di contributi, compresi contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione.

2° Sistema Misto. Si applica per coloro che, alla predetta data, non avevano ancora maturato 18 anni di contributi. Per le anzianità maturate sino al 31/12/1995, si applica il sistema di calcolo retributivo. Per le anzianità successive alla data del 31/12/1995, si applica il sistema contributivo.

3° Sistema Contributivo. Si applica per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996.

Ed ecco come si applicano i diversi sistemi, in base all'anno di inizio dell'attività lavorativa.

Sistemi di calcolo della pensione	
Situazione lavoratore/lavoratrice	Sistema applicato
Chi, al 31 dicembre 1995, aveva già maturato almeno 18 anni di contributi	Retributivo fino al 31 dicembre 2011, poi contributivo
Chi, al 31 dicembre 1995, già lavorava, ma non aveva ancora maturato 18 anni di contributi	Retributivo fino al 31 dicembre 1995, poi contributivo
Chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995	Contributivo

I criteri di calcolo

Sistema retributivo. La misura della pensione è determinata da due quote: **quota A e quota B**. La prima (A) è relativa all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992; la seconda (B) è relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 in poi.

La base pensionabile viene calcolata sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 5 anni per quanto riguarda la **quota A**; dalla media delle retribuzioni percepite negli ultimi 10 anni per la **quota B**.

Le due quote sommate assieme determinano un massimo dell'80% sino al massimo di 40 anni che costituiva il requisito – oggi abolito, salvo alcune eccezioni- per accedere alla pensione di vecchiaia indipendentemente dall'età anagrafica.

Sistema contributivo. Con questo sistema di calcolo l'ammontare della pensione sarà determinato sulla base dei contributi accantonati annualmente. Se si tratta di un lavoratore dipendente, l'accantonamento è pari al 33% dello stipendio (rappresenta la somma di contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore). Se si tratta di un lavoratore con un rapporto di lavoro di collaborazione, l'accantonamento è pari al 27 del proprio compenso (rappresenta la somma di contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore).

I contributi versati rappresentano il **montante contributivo** e producono una sorta di interesse composto, al tasso quinquennale della dinamica del PIL (prodotto interno lordo). Questo significa che più cresce il PIL, maggiore è la rendita dei pensione.

Al momento del pensionamento al montante contributivo, cioè la somma rivalutata dei versamenti contributivi effettuati, viene applicato un coefficiente di trasformazione i quali crescono con l'aumentare dell'età.

Originalmente (Riforma Dini del 1995) i coefficienti di trasformazione dei contributi in pensione, doveva avvenire ogni dieci anni, attualmente, invece, la cadenza della rivalutazione è ogni tre anni.

Questa modifica, introdotta dal Governo Berlusconi) ha comportato una riduzione dei coefficienti (rispetto ai valori indicati nel 1995 e in vigore fino al 31 dicembre 2009) che varia da un minimo del 6.38 a un massimo dell'8.81%.

Come si è detto più sopra questo sistema di calcolo, **a partire dal 1° gennaio 2012** si applicherà per tutti i lavoratori per le quote di anzianità che matureranno a partire dalla predetta data ovvero anche per coloro che al 31/12/1995 avevano già maturato 18 anni di contributi e, naturalmente, seguita ad applicarsi per quanti si trovano nel sistema misto del calcolo della pensione ovvero per coloro che al 31/12/1995 avevano maturato meno di 18 anni di contributi.

Pensionamento flessibile. Come si è descritto più sopra, una delle novità della riforma Monti è rappresentata dalla facoltà di rimanere in servizio fino a 70 anni. I coefficienti di trasformazione vengono, quindi, estesi fino al raggiungimento di 70 anni di età, attraverso una loro rideterminazione a partire dal 1° gennaio 2013. Inoltre, poiché i limiti di età per la pensione sono soggetti ad incrementarsi sulla base dell'aspettativa di vita, anche per coloro che dovessero scegliere di lavorare fino a 70 anni si applicherà il criterio dell'aumento dei mesi per la maturazione dell'effettivo diritto alla pensione.

Ad esempio: dal 1° gennaio 2013 il limite non sarà di 70 anni, bensì di 70 anni e 3 mesi, questo per effetto del primo adeguamento della speranza di vita che già è entrato in vigore.

E' conveniente lavorare fino a 70 anni (sempre che una persona non sia costretta a causa di una vita lavorativa discontinua e con molti anni di precarietà)?

L'attuale vita media degli uomini è pari a 78.8 anni, mentre quella della donne è di 84.1 anni. Ciò significa che un uomo che lavora fino a 70 anni potrà godersi la pensione per un periodo, medio, di 8.8 anni, mentre una donna di 14.1 anni.

La domanda che ci si deve porre è se gli ulteriori anni di vita sono sufficienti per recuperare i contributi versati durante tutta la vita lavorativa.

Ebbene, secondo la maggioranza degli esperti non conviene affatto lavorare fino a 70 anni (ripetiamo, sempreché una persona non vi sia costretto) perché gli anni di pensione saranno insufficienti per recuperare nemmeno la metà di quanto versato.

Un esempio. Un lavoratore con una retribuzione lorda di 25.000 euro annui e che rimanga a lavorare fino a 70 anni, riceverà una pensione annua di 15.000 euro (il 60% della retribuzione) per 8.8 anni se è uomo e 14.1 anni se donna.

Ma per 40 anni avrà versato 330 mila euro di contributivi! Per recuperare interamente quanto versato durante tutta la vita, avrebbe dovuto percepire una pensione annua di 37.500 euro.

ESONERI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Fino al 2014, per effetto di alcune leggi varate dal precedente Governo, i dipendenti pubblici potevano chiedere di essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio precedente la data di maturazione della pensione. Le Amministrazioni, tuttavia, non erano obbligate ad accettare le domande di esonero.

Durante l'esonero al lavoratore veniva garantito un trattamento economico pari al 50% di quello dovuto al momento del collocamento "a riposo". Se nel periodo il lavoratore effettuava attività di volontariato il trattamento economico veniva elevato al 70%.

Al momento della maturazione dei requisiti per la pensione, avrebbe percepito la pensione come se fosse rimasto in servizio.

Con la riforma "Fornero" **questa norma è stata abolita**, salvo che per coloro che sono possono accedere alla pensione in deroga delle nuove norme e di cui si è detto più sopra.

ASSEGNO SOCIALE

La manovra del Governo Monti, fra le altre cose, ha modificato (non certo in meglio) i requisiti per il diritto alla pensione sociale, che, è bene ricordarlo, è una misura di carattere assistenziale il cui valore è pari a 417 euro mensili, per 13 mensilità, nel 2011.

La modifica riguarda l'età anagrafica per averne diritto, mentre tutti gli altri requisiti (più sotto riportati in sintesi) non sono stati modificati.

Anno 2011 e 2012	65 anni
Anni 2013 – 2014 – 2015	65 anni e 3 mesi
Anni 2016 – 2017	65 anni e 3 mesi più la variazione della speranza di vita dell'anno 2016, probabile 4 mesi.

Anno 2018	66 anni e 3 mesi più la variazione della speranza di vita dell'anno 2016, probabile 4 mesi.
-----------	---

Soggetti aventi diritto

- cittadini italiani;
- rifugiati politici e rispettivi coniugi ricongiunti;
- extracomunitari o apolidi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero della carta di soggiorno;
- cittadini comunitari ed i loro familiari a carico iscritti all'anagrafe del Comune di residenza o titolari della carta di soggiorno CE;
- cittadini della Repubblica di S. Marino

Requisiti

- compimento dell'età anagrafica come sopra riportato
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE-SLP
- residenza sul territorio nazionale
- residenza in Italia di almeno dieci anni continuativi temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione. (Tale ulteriore requisito è in vigore dal 1 gennaio 2009 ed è richiesto in aggiunta al generale requisito di residenza sul territorio nazionale per il diritto al conseguimento e al mantenimento della prestazione)
- reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato
- reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Il coefficiente di trasformazione serve per il calcolo della pensione spettante ed è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni (Tabella A allegata alla legge n.335, allegato 1 e successive modificazioni).

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione (o la data di morte).

Ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 58 anni deve essere incrementato di 6/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 59 anni (5,006 per cento) e quello relativo all'età di 58 anni (4,860 per cento); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a $4,860 + (6/12 \times 0,146) = 4,933$ per cento.

Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.

Calcolo contributivo. Nuovi coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010

L'art. 1, comma 14 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha modificato i coefficienti

di trasformazione da utilizzare per il calcolo delle pensioni contributive a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La Tabella A, allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 è stata pertanto sostituita dalla Tabella A contenuta nell'allegato 2 della legge 247 del 2007, con effetto dal 1° gennaio 2010.

Coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010

Età	Valori
57	4,419%
58	4,538%
59	4,664%
60	4,798%
61	4,940%
62	5,093%
63	5,257%
64	5,432%
65	5,620%

Coefficienti di trasformazione applicati dal 1° gennaio 2013

Coefficienti di trasformazione applicati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (Decreto del ministero del lavoro 15 maggio 2012 sulla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo). A decorrere dal 1 gennaio 2013 i divisori e i coefficienti di trasformazione, di cui alla tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, sono stati rideterminati nella misura riportata nella tabella sottostante:

Coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2013

Età	Valori
57	4,304%
58	4,416%
59	4,535%
60	4,661%
61	4,796%
62	4,940%
63	5,094%
64	5,259%
65	5,435%
66	5,624%
67	5,826%
68	6,046%
69	6,283%
70	6,541%

Collocamento a riposo d'ufficio

DI 90/14 – convertito in legge la scorsa settimana – per migliorare l'efficienza nella Pa e negli uffici giudiziari, abolisce il trattenimento in servizio, risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata e divieto di conferire incarichi dirigenziali a soggetti collocati in quiescenza. Il lavoratore pubblico deve

lasciare il posto a 65 anni se a tale età ha maturato un qualsiasi diritto a pensione. In caso contrario il rapporto proseguirà fino ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (66 anni 3 mesi). In funzione di quale requisito risulterà prima perfezionato il rapporto di lavoro si intenderà risolto senza che l'interessato possa chiedere di proseguire il rapporto di lavoro per un altro biennio. Nel caso in cui dovessero operare le penalità (1%-2% sulle quote retributive) per pensionamenti con età inferiori a 62 anni, gli enti dovranno attendere il raggiungimento di tale età o comunque un periodo sufficiente a far sì che le decurtazioni non trovino più applicazione. Salvi dalla risoluzione in parola sono il personale di magistratura, i professori universitari e i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, mentre troverà applicazione ai dirigenti medici e del ruolo sanitario non prima del 65° anno di età.

CAUSA DI SERVIZIO – EQUO INDENNIZZO – PENSIONE PRIVILEGIATA

Dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.201/11,ossia dal 6.12.2011 alcune disposizioni tipiche del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici **sono state abolite.**

Si tratta:

- dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio,
- del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
- dell'equo indennizzo ,
- della pensione privilegiata.

Mentre resta ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

La abrogazione in questione non si applica:

- nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
- ai procedimenti in corso alla data del 6.12.2011
- ai procedimenti per i quali,non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda,
- ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima del 6.12.2011

Di seguito si evidenziano gli elementi significativi dei predetti istituti

Riconoscimento infermità per causa di servizio. Secondo il D.P.R. n. 1092/1973 ,la causa di servizio e il riconoscimento di un danno fisico o di una malattia contratta per cause o condizioni di lavoro insite nel servizio prestato.

La concausa esiste quando una predisposizione all'infermità degenera per cause "preponderanti" da addebitarsi alle condizioni di servizio.

Al fine di determinarne l'esistenza veniva effettuato un giudizio medico-legale teso ad accertare il nesso eziologico tra la minorazione ed il servizio reso (oltre alla valutazione dell'entità della malattia), da intendersi come fattore preponderante e necessario alla determinazione della stessa lesione o infermità verificata. Secondo l'art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973 il nesso causale non doveva essere necessariamente esclusivo: esso poteva costituire anche solo una concausa, purché di una determinata rilevanza.

Il lavoratore cui veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità aveva diritto:

- alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle infermità riconosciute;
- al rimborso delle spese di cura;
- all'abbreviazione dello scatto di anzianità:
- di due anni per le infermità ascrivibili dalla prima alla sesta categoria;
- di un anno per quelle ascrivibili alla settimana ed ottava categoria.

Spese degenza per riconoscimento infermità causa servizio . Una volta accertata, tramite visita collegiale, l'esistenza di un nesso di causalità tra il servizio prestato e l'infermità contratta, l'interessato potrà richiedere il rimborso delle spese di cura sostenute (limitatamente alla eventuale parte non coperta dal servizio sanitario nazionale).

Equo indennizzo. L'art. 68 del D.P.R. 20 gennaio 1957 n.3, prevede che al dipendente che subisce una menomazione permanente a causa di una infermità contratta per causa di servizio viene concesso un equo indennizzo.

Per la determinazione del calcolo dell'equo indennizzo si prendeva in considerazione sia la categoria a cui è ascrivibile la menomazione permanente, sia la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di appartenenza, tenendo conto dell'apposita tabella annessa al D.P.R. 686/1957

Bisognava, inoltre, tenere presente che:

- l'indennizzo è ridotto del 25% se l'interessato ha superato i 50 anni di età;
- l'indennizzo è ridotto del 50% se l'interessato ha superato i 60 anni di età;
- per la determinazione dell'età bisogna far riferimento a quella in atto al momento in cui si è verificato l'evento dannoso;
- l'indennizzo è ridotto della metà se l'interessato consegue, per lo stesso motivo, anche la pensione privilegiata;
- non si procede alla decurtazione dell'indennizzo quando il titolare di pensione privilegiata è il coniuge del dipendente deceduto per causa di servizio.

Pensione privilegiata. La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l'inabilità assoluta o permanente.

Tale pensione, pertanto, è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si verifica la condizione richiesta.

ASSEGNO DI INVALIDITA'

Tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto all'assegno di invalidità erogato dall'INPS in rapporto al grado di riduzione della normale capacità lavorativa subita dal lavoratore dal lavoratore a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

Requisiti:

- riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa
- almeno 5 anni di versamenti contributivi di 3 nel quinquennio precedente la domanda dell'assegno

Durata e compatibilità. L'assegno viene erogata per un periodo di 3 anni e, alla sua scadenza, può essere riconfermato per periodi di pari durata. Dopo tre conferme consecutive, l'assegno è confermato automaticamente. L'erogazione dell'assegno di invalidità è compatibile con l'attività lavorativa.

Trasformazione dell'assegno in pensione. Al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia. Al momento non è chiarito se le vecchie finestre d'uscita per la pensione di vecchiaia seguitano a trovare applicazione.

Reversibilità. L'assegno di invalidità non è reversibile.

PENSIONE DI INABILITA'

Tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto alla pensione di inabilità nel caso di infermità o difetto fisico o mentale e che si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Requisiti:

- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

E', inoltre, richiesta:

- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Revoca. Quando a seguito di accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o inabilità, risulti che l'interessato non può più essere considerato invalido o inabile, la prestazione viene revocata. Nel caso della pensione di inabilità, qualora venga riscontrato un recupero delle capacità lavorative, entro i limiti previsti per lo stato invalidante (capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo) è attribuito l'assegno di invalidità.

PENSIONE AI SUPERSTITI

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di morte del pensionato e si distingue in:

- pensione di reversibilità, che viene liquidata in seguito alla morte del pensionato
- pensione indiretta, che viene liquidata in seguito alla morte dell'assicurato non titolare di pensione

A chi spetta:

- Coniuge (1)
- Figli (2)
- Genitori (3)
- Fratelli e sorelle (4)

(1) Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità alle seguenti condizioni:

- assenza di un coniuge superstite avente diritto alla pensione stessa, oppure esistenza di un coniuge superstite privo di titolo alla prestazione in quanto separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato, senza diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto
- titolarità dell'assegno divorziale riconosciuta mediante sentenza del Tribunale
- assenza di nuove nozze, Il diritto è escluso anche se il nuovo matrimonio si è sciolto per la morte del coniuge o per divorzio
- In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all'intero trattamento; allo stesso modo l'intero trattamento deve essere erogato al coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessi dal diritto alla prestazione.
- Al coniuge divorziato e titolare della pensione che abbia contratto un nuovo matrimonio spetta, in assenza di un coniuge superstite, un assegno pari a due annualità della quota di pensione in pagamento.
- In caso di secondo matrimonio del lavoratore del lavoratore deceduto la pensione di reversibilità spetta sia al coniuge divorziato che al coniuge superstite
- Il convivente *more uxorio* non rientra tra i beneficiari della pensione di reversibilità

(2) Per figli si intende:

- legittimi
- legittimati o equiparati
- adottivi (ed affiliati)
- naturali legalmente riconosciuti o giuridicamente dichiarati
- nati da precedente matrimonio con altro coniuge
- minore regolarmente affidati dagli organi competenti

La pensione per i figli spetta alle seguenti condizioni:

- minori di 18 anni di età
- studenti fino al compimento del 21° anno se frequentano la scuola media superiore o professionale; fino a 26 anni se frequentano corsi universitari, purché, in entrambi i casi, siano a carico del genitore al momento del decesso e non prestino un'attività lavorativa retribuita
- inabili di qualunque età a carico del genitore

(3) I genitori hanno diritto ad una quota della pensione ai superstiti solo nel caso di mancanza di figli o del coniuge e alle seguenti condizioni:

- età superiore a 65 anni
- non titolarità di pensione, ad esclusione delle pensioni di invalidità
- vivenza a carico dell'assicurato

(4) I fratelli celibi e le sorelle nubili hanno diritto alla pensione ai superstiti alle seguenti condizioni:

- non esistono o non abbiano diritto alla pensione il coniuge, i figli superstiti e manchino anche i genitori
- risultino permanentemente inabili al lavoro, anche se di età inferiore a 18 anni a carico del deceduto
- non siano titolari di un trattamento di pensione

Requisiti di contribuzione. La pensione spetta qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- il deceduto sia titolare di pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità

- al momento del decesso l'assicurato aveva raggiunto i requisiti contribuiti per le prestazioni di invalidità (5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio), o quelli richiesti per la pensione di vecchiaia

Misura della pensione. L'importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

CUMULO PENSIONE E REDDITI DA LAVORO

Pensioni con calcolo retributivo. A partire dal 1° gennaio 2009 le pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo sono del tutto cumulabili con i redditi da lavoro. La regola vale oggi, oltre che per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità raggiunte con 40 anni di contribuzione, anche per quelle raggiunte con 58 anni di età e 35 di contribuzione per i lavoratori dipendenti, 59 di età e 35 di contributi, per gli autonomi. Questo fino al 30 giugno 2009.

A partire dal 1° luglio si conseguirà infatti la pensione con il sistema della quote: quota 95 per i lavoratori dipendenti (cioè età minima 59 anni e 36 di contributi) e quota 96 per i lavoratori autonomi (60 anni di età e 36 di contributi).

Pensioni con calcolo contributivo. Il divieto di cumulo è stato abolito anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo.

Sono cumulabili le pensioni raggiunte con 35 anni di contribuzione e l'età prevista per le pensioni calcolate con il sistema retributivo (v. paragrafo precedente).

Sono cumulabili, inoltre, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate a coloro che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un'età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo, 60 anni se donna.

Esclusioni dalla nuova disciplina. Rimangono i limiti previsti dalla vecchia normativa per:

- gli assegni di invalidità
- le pensioni ai superstiti
- le pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente
- gli assegni straordinari per il sostegno del reddito
- i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Assegno di invalidità. Per gli invalidi, la legge prevede un doppio taglio dell'assegno se il titolare continua a lavorare. La pensione si riduce del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo annuo Inps e del 50% se va oltre le cinque volte.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo INPS può subire un secondo taglio. Ciò dipende dal numero dei contributi sulla base dei quali è stato calcolato:

con almeno 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta aggiuntiva, perché in questo caso l'assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, come previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità; con meno di 40 anni di contributi scatta la seconda trattenuta che varia a seconda che il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il minimo INPS. Nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

In caso di trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia si applica la relativa disciplina del cumulo.

Pensioni ai superstiti. Le pensioni ai superstiti non subiscono alcuna riduzione se il titolare ha un reddito inferiore a tre volte il trattamento minimo annuo INPS. Vengono ridotte, invece, del 25% se il reddito è superiore. La riduzione sale al 40% se il reddito è superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e al 50% se il reddito è superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS.

Risoluzione del rapporto di lavoro al 62 anno

Art 1 comma 5 L.104/2014

5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito

di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.»

Glossario previdenziale

Adeguamento pensione

Rivalutazione annuale commisurata all'aumento del costo della vita accertata dall'Istat

Aliquota contributiva

Percentuale da applicarsi alla retribuzione imponibile per determinare l'importo della contribuzione previdenziale dovuta

Aliquota di computo

Corrisponde alla quota della retribuzione pensionabile che viene accantonata nel calcolo della pensione con il sistema contributivo. Ammonta al 33%, del reddito imponibile per i lavoratori dipendenti, al 20% per gli autonomi e al 12% per la gestione separata dei lavoratori parasubordinati.

Aliquota di rendimento

E' l'aliquota che viene utilizzata nel calcolo della pensione. Ogni anno di lavoro "vale" il 2% della retribuzione annua. Sopra un determinato limite di retribuzione - che viene modificato di anno in anno - il rendimento annuo decresce per arrivare allo 0,90 %. Attualmente i rendimenti pensionistici sono diversi a seconda del periodo assicurativo e contributivo che viene preso in considerazione per il calcolo della pensione.

Anzianità contributiva

L'insieme dei contributi accreditati, composto dal servizio effettivamente prestato, da quello riscattato o riscattabile, ricongiunto o ricongiungibile o comunque computabile (servizio militare, aspettativa per motivi di salute, per motivi sindacali, interruzione obbligatoria per lavoratrici madri ecc.)

Assegno sociale

Prestazione assistenziale che, a partire dal 1 gennaio 1996, sostituisce la pensione sociale, concessa a cittadini italiani, residenti in Italia, ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito

Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)

Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) gestita dall'INPS; interessa tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ed i parasubordinati

Calcolo contributivo

Metodo di calcolo della pensione che si applica ai nuovi assunti dal 1° gennaio 1996. basato essenzialmente sull'importo totale dei contributi versati (montante) e dei coefficienti di rivalutazione. Il montante si moltiplica per i coefficienti di trasformazione che variano in base all'età del pensionamento (da 57 a 65 anni).

Calcolo misto

Metodo di calcolo delle pensioni per i lavoratori che al 31.12.1995 non avevano 18 anni di anzianità contributiva. Tale sistema utilizza sia il metodo di calcolo retributivo che quello contributivo.

Calcolo retributivo

Metodo di calcolo della pensione che si applica ai lavoratori che alla data del 31.12.1995 potevano far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva; si basa sulla retribuzione pensionabile degli ultimi dieci anni, rivalutata Carriera assicurativa L'insieme dei contributi che un individuo ha accumulato nel corso della sua vita lavorativa.

Classe di contribuzione

Fascia di retribuzione che determina l'importo dei contributi

Coefficiente di rivalutazione

Viene utilizzato per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione. Ogni anno si rivalutano le retribuzioni ed i redditi presi a base per il calcolo della pensione.

Contributi figurativi

Periodi coperti da assicurazione senza l'effettivo versamento dei contributi, né da parte del datore di lavoro né dal lavoratore, e neppure dai lavoratori autonomi (per esempio: servizio militare, TBC, malattia, maternità, disoccupazione, CIG, ecc.).

Contributi obbligatori

Versati in percentuale alla retribuzione agli enti previdenziali con onere ripartito a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo è a totale carico dell'iscritto

Contributi volontari

Contributi versati dai lavoratori dipendenti ed autonomi con onere a proprio carico, per consentire ai lavoratori che hanno cessato l'attività di aumentare il numero dei contributi per raggiungere il diritto a pensione. I versamenti volontari devono essere autorizzati dall'INPS, dietro domanda dell'interessato.

Contribuzione

L'insieme dei contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro agli Enti previdenziali. I contributi possono essere obbligatori, figurativi e volontari. Contribuzione minima Quantità minima dei contributi da versare per raggiungere il diritto a determinate prestazioni.

Estratto contributivo

Riepilogo di tutti i contributi che risultano versati a favore del lavoratore compresi di quelli figurativi e da riscatto

Età pensionabile

Età stabilita obbligatoriamente dalla legge al cui raggiungimento il lavoratore può collocarsi a riposo per pensionamento di vecchiaia.

F.L.P.D.

E' il fondo pensionistico in cui rientrano i lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

Finestra di uscita

Date fisse stabilite per legge, a partire dalle quali l'interessato può andare in pensione, avendo già maturato in precedenza i requisiti di età e di contribuzione.

Fondi speciali di previdenza

Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, gestiti dall'INPS riservati a lavoratori di determinate categorie (trasporti, telefonici, gas, elettrici ecc.)

Gestione separata

Nuova forma assicurativa istituita dall'1.1.96. Vedi anche Collaboratori coordinati e continuativi

Gestioni speciali

Forme assicurative diverse dai lavoratori dipendenti, cioè Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri

Ex INPDAP ora Inps – Gestione Dipendenti Pubblici

Istituto previdenziale per i dipendenti pubblici

Pensione cristallizzata

Quando il titolare di una pensione integrata al trattamento minimo supera il limite di reddito previsto per l'integrazione, l'importo della pensione resta bloccato (cristallizzato) senza subire nessun aumento.

Pensione di anzianità

Pensione spettante ai lavoratori che non abbiano compiuto l'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia, ma che possiedono determinati requisiti contributivi ed anagrafici

Pensione di inabilità

Pensione spettante a coloro che per infermità siano nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro ed abbiano i requisiti contributivi.

Pensione di inabilità civile

Per invalidi civili al 100%, con una totale e permanente capacità lavorativa. Vedi anche Invalidi civili

Pensione di invalidità

Pensione liquidata prima del 1.8.1984

Pensione di invalidità civile

Hanno diritto a tale prestazioni gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che sono privi di reddito o hanno reddito di modesto importo.

Pensione di reversibilità

Pensione spettante ai superstiti quando il pensionato muore.

Pensione di vecchiaia

Pensione spettante a coloro che abbiano raggiunto l'età pensionabile e possiedano i requisiti richiesti dalla legge

Pensione diretta

Pensione liquidata sulla base dei contributi versati dal richiedente (pensione di vecchiaia, anzianità ed invalidità)

Pensione in convenzione

Pensione liquidata considerando i contributi italiani ed esteri. Vedi anche Pro-rata

Pensione indiretta

Pensione ai superstiti di un lavoratore che muore in attività di servizio senza essere titolare di alcuna pensione.

Pensione sociale

Pensione assistenziale concessa ai cittadini italiani residenti in Italia, con più di 65 anni, sprovvisti di reddito e di pensione. Dal 1 gennaio 1996 è stata sostituita dall'Assegno sociale (vedi).

Pensione supplementare

Concessa dall'INPS a titolari di pensione presso altri enti previdenziali e che abbiano anche altri contributi versati all'INPS non sufficienti per la pensione di vecchiaia. Pensione non integrabile al minimo.

Pensione virtuale

Importo teorico della pensione in convenzione internazionale che spetterebbe al lavoratore se tutti i contributi, italiani ed esteri, fossero stati versati in Italia

Perequazione

Vedi Rivalutazione pensione

Periodo assicurativo

Periodo in cui sono state versate delle somme in favore di enti previdenziali per ottenere dei benefici

Periodo figurativo

Vedi Contributi figurativi

Pilastro

Forma di previdenza: il primo pilastro è costituito dalla previdenza obbligatoria pubblica, il secondo da quella aziendale, ed il terzo da quella complementare facoltativa.

Prescrizione

Periodo di tempo entro cui possono essere richieste le prestazioni, presentati ricorsi, richiesto il pagamento dei contributi o la restituzione di somme indebitamente percepite, trascorso il quale si perde il diritto.

Previdenza complementare

Forma di previdenza volontaria in aggiunta a quella obbligatoria tramite i fondi di pensione.

Previdenza obbligatoria

Forma di previdenza per la quale è obbligatorio per legge iscriversi presso un ente previdenziale

Previdenza sociale

Settore dell'attività pubblica diretta ad erogare le prestazioni in denaro o in natura destinata a porre rimedio ad una serie di eventi dannosi per i lavoratori assoggettati ai regimi di sicurezza sociale.

Pro-rata

Importo della prestazione calcolata in proporzione ai contributi versati da ogni singolo stato, in base alla propria legislazione a favore del lavoratore, che avendo prestato attività lavorativa, in due o più stati convenzionati, perfeziona il diritto in regime internazionale

Prosecuzione volontaria

Vedi Contributi volontari

Retribuzione pensionabile

Retribuzione presa a base di calcolo per la liquidazione della pensione

Retribuzione settimanale minima imponibile

Minimo di retribuzione prevista ogni anno dalla legge per l'assoggettamento a contribuzione dell'attività produttiva

Ricongiunzione periodi assicurativi

Possibilità di trasferire la contribuzione versata da un unico soggetto da una forma di previdenza ad un'altra al fine di ottenere un'unica pensione.

Riesame amministrativo

Atto amministrativo con il quale si rivede un provvedimento già definito (pensione, riscatti, ricongiunzioni), sulla base di determinate condizioni.

Ripristino

Riattivazione del pagamento di una pensione dopo una sospensione.

Riscatto

Facoltà concessa al lavoratore di poter coprire, a proprio carico, ai fini pensionistici e previdenziali, periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa. (Es. corso di laurea)

Riscatto lavoro all'estero

Facoltà concessa a chi ha lavorato in uno stato estero non legato all'Italia da convenzione di sicurezza sociale, di richiederne il riscatto, a spese del lavoratore.

Rivalutazione delle pensioni

Adeguamento annuale delle pensioni in base al costo della vita calcolato dall'ISTAT

Sistema a capitalizzazione

Sistema di finanziamento del regime pensionistico nel quale a ciascuno iscritto al fondo i contributi versati sono accresciuti (capitalizzati) mediante un determinato tasso di rendimento

Sistema a ripartizione

Sistema di finanziamento dei regimi pensionistici, nel quale è previsto un utilizzo immediato dei contributi versati per pagare le prestazioni pensionistiche in essere. Rappresenta una solidarietà intergenerazionale (tra le generazioni) tra i lavoratori attivi e quelli in pensione

Supplemento di pensione

Spetta su richiesta ai titolari di pensione che possono far valere ulteriori contributi. Viene concesso ogni 5 anni, ma la prima volta anche dopo 2 anni dal pensionamento se si è raggiunta l'età pensionabile. Può essere chiesto anche dai superstiti.

Totalizzazione

Possibilità di cumulare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, se il lavoratore non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni pensionistiche. I diversi periodi non devono coincidere. Si possono totalizzare anche periodi di lavoro nella UE e negli Stati esteri legati all'Italia da accordi internazionali di sicurezza sociale

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Somma corrisposta nel settore privato dal datore di lavoro alla cessazione dell'attività lavorativa.

Trattamento minimo

Integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. Prestazione soggetta al controllo dei redditi.

